

## Estratto dalla delibera di Consiglio n. 23 del 23/5/20

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2020**

### **DELIBERA**

1. di approvare con decorrenza 1/1/2020, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, in coerenza con quanto stabilito dai commi da 748 a 755 disciplinanti la materia delle aliquote della nuova IMU, di cui all'art.1 della legge 27/12/2019 n°160 (legge di stabilità 2020) e dei commi 756, 757 e 767, della stessa legge n°160/2019, nonché dei chiarimenti forniti dalla risoluzione ministeriale n°1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019, le seguenti aliquote IMU:
  - **aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura del 1,00%**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, escluso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
  - **aliquota IMU nella misura del 0,93%** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D/1, D/7 e D/8, posseduti e direttamente utilizzati dai medesimi soggetti esercenti le attività produttive stesse;
  - **aliquota IMU nella misura del 1,06%** per le abitazioni (e relative pertinenze) utilizzate come seconda casa od inutilizzate, non locate con e non cedute in uso gratuito a soggetti ivi residenti, così come definite all'articolo "Abitazione tenuta a disposizione" del regolamento comunale IMU;
  - **aliquota IMU nella misura del 0,76%** per i terreni agricoli, valutata l'attuale condizione di particolare crisi del settore agricolo, nonché l'incidenza particolarmente gravosa che l'applicazione della nuova imposta ha sulle imprese agricole;
  - **aliquota IMU del 0,60%**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9 **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 3 del regolamento IMU, applicando la **detrazione di € 200,00 prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** come indicata all'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
  - **aliquota pari allo 0,00%** per i fabbricati rurali ad uso strumentale (art.9 c.3-bis DL 557/1993);
  - **aliquota pari allo 0,00%** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga questa destinazione e non siano locati.